

N. 04294/2010 REG.DEC.
N. 05451/2007 REG.RIC.
N. 05645/2007 REG.RIC.
N. 05646/2007 REG.RIC.
N. 05647/2007 REG.RIC.
N. 05648/2007 REG.RIC.
N. 05809/2007 REG.RIC.
N. 05842/2007 REG.RIC.
N. 05843/2007 REG.RIC.
N. 05902/2007 REG.RIC.
N. 05903/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sui dieci ricorsi in epigrafe indicati, proposti dal Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

CONTRO

per la riforma

delle seguenti sentenze, tutte del Tar Liguria - Genova, sez. II:

quanto al ricorso n. 5451 del 2007: n. 586/2006;

quanto al ricorso n. 5645 del 2007: n. 576/2006;

quanto al ricorso n. 5646 del 2007: n. 582/2006;

quanto al ricorso n. 5647 del 2007: n. 583/2006;
quanto al ricorso n. 5648 del 2007: n. 587/2006;
quanto al ricorso n. 5809 del 2007: n. 585/2006;
quanto al ricorso n. 5842 del 2007: n. 578/2006;
quanto al ricorso n. 5843 del 2007: n. 579/2006;
quanto al ricorso n. 5902 del 2007: n. 580/2006;
quanto al ricorso n. 5903 del 2007: n. 584/2006;
tutte concernenti LIQUIDAZIONE DI INTERESSI E
RIVALUTAZIONE SU SOMME DOVUTE A TITOLO DI
AUTONOMA MAGGIORAZIONE STIPENDIALE.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2010 il
consigliere Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l'avvocato dello
Stato Paola Palmieri e l'avvocato Villani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Preliminarmente va disposta la riunione degli appelli, che hanno la
stessa parte appellante e riguardano la medesima questione di diritto.
Gli odierni appellati con i ricorsi di primo grado proposti nell'anno
2002 hanno agito per l'accertamento del loro diritto a percepire
l'autonoma maggiorazione stipendiale (d'ora innanzi per brevità

anche a.m.s.) ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 341/1996, conv. in l. n. 427, con interessi e rivalutazione monetaria, e risarcimento dei danni.

1.1. In corso di causa i ricorrenti in primo grado hanno affermato che l'a.m.s. risultava corrisposta finalmente nel corso dell'anno 2002, a seguito di rideterminazione del trattamento economico disposta in applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14, comma 7, l. n. 266/1999. Insistevano, pertanto, per le residue spettanze a titolo di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno.

1.2. Il Tar adito, dopo aver disposto adempimenti istruttori, aderiva alla tesi dei ricorrenti ritenendo che:

a) le somme dovute a titolo di a.m.s. ai sensi dell'art. 2, co. 1, d.l. n. 341/1996 sarebbero state corrisposte solo in virtù di d.m. adottato nel 2000, a seguito di rideterminazione del trattamento economico in applicazione dell'art. 14, co. 7, l. n. 266/1999;

b) ma essendo l'art. 14, co. 7, l. n. 266/1999 norma di interpretazione autentica con valenza pertanto *ex tunc* e non *ex nunc*, sulle somme avrebbero dovuto corrispondersi anche interessi e rivalutazione monetaria (con il divieto di cumulo a decorrere dal 1° gennaio 1995), dalla data di maturazione del diritto alla a.m.s.

Il Tar ha invece respinto, per difetto di prova, la domanda di risarcimento del danno.

2. Ha proposto appelli l'Amministrazione.

Lamenta che vi sarebbe violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il Tar pronunciato d'ufficio su questione diversa da quella prospettata con i ricorsi di primo grado. Infatti il Tar non avrebbe considerato che l' a.m.s. sarebbe stata corrisposta sin da marzo 1996, e che nel marzo 1996 si procedeva a pagare anche gli arretrati (spettando tale voce dal 1° settembre 1995). Con i decreti del 2000 e del 2001 (a seconda dei vari ricorrenti in primo grado) non si è provveduto, perciò, a liquidare l' a.m.s., bensì a restituire gli scatti aggiuntivi di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 150/1987, inizialmente ritenuti assorbiti dall' a.m.s., e poi restituiti in ossequio alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 14, co. 7, l. n. 266/1999.

Gli arretrati riconosciuti nel 2000 e nel 2001 riguarderebbero pertanto gli scatti aggiuntivi e non l'a.m.s., e dunque il Tar avrebbe riconosciuto interessi e rivalutazione su una voce stipendiale per la quale non erano stati chiesti.

Comunque il Tar avrebbe errato nel riconoscere valenza interpretativa e non innovativa, e dunque efficacia *ex tunc* anziché *ex nunc* all'art. 14, co. 7, l. n. 266/1999.

3. Gli appelli sono da respingere.

3.1. Giova anzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L'art. 2, comma 1, d.l. n. 341/1996 conv. in l. n. 427/1996, dispone, - per quel che interessa in questa sede - , che ai vice commissari, ai commissari ed ai commissari capo della Polizia di Stato, è attribuita

una *autonoma maggiorazione stipendiale, comprensiva degli scatti gerarchici attribuiti*, nei seguenti importi mensili lordi:

a) a decorrere dal 1° settembre 1995 ai vice commissari lire 80.000, ai commissari lire 140.000, ai commissari capo lire 30.000;

b) a decorrere dal 1° dicembre 1995 ai vice commissari lire 90.000, ai commissari lire 150.000, ai commissari capo lire 32.000.

Il riferimento normativo alla necessità di ricomprendere nell'autonoma maggiorazione stipendiale gli *"scatti gerarchici attribuiti"* aveva comportato, in prima applicazione, l'assorbimento nella a.m.s. degli *scatti aggiuntivi* previsti dall'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 150/1987.

Dispone, in particolare, l'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 150/1987, che *"in caso di promozione o nomina alla qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore"*.

In prosieguo è intervenuta la norma interpretativa di cui all'art. 14, comma 7, l. n. 266/1999, a tenore della quale nell'autonoma maggiorazione stipendiale non sono assorbiti gli scatti aggiuntivi di cui all'art. 4, co. 2, d.P.R. n. 150/1987. Dispone infatti il citato art. 14, che l'art. 2, comma 1, d.l. n. 341/1996 *"si interpreta nel senso che l'autonoma maggiorazione stipendiale ivi prevista non assorbe gli scatti aggiuntivi attribuiti (...) ai sensi (...) dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150"*.

In applicazione di tale previsione, nel corso del 2000

L'Amministrazione dell'interno ha proceduto alla revisione di circa 2000 posizioni stipendiali, tra cui quelle degli odierni appellati, finalizzata alla restituzione degli scatti aggiuntivi erroneamente assorbiti.

3.2. Chiarito il quadro normativo, giova delimitare la materia del contendere come si è delineata in primo grado in virtù del principio della domanda.

Con i ricorsi di primo grado si era inizialmente lamentata la mancata corresponsione dell'autonoma maggiorazione stipendiale di cui all'art. 2, comma 1, d.l. n. 341/1996, conv. in l. n. 427/1996.

Nel corso del giudizio di primo grado i ricorrenti riconoscevano che l'autonoma maggiorazione stipendiale era stata pagata, ma in ritardo, per cui riducevano la loro originaria domanda solo a interessi e rivalutazione.

In fatto, la maggiorazione stipendiale ha assorbito gli scatti aggiuntivi, sicché la somma corrisposta è stata inferiore a quella che si sarebbe corrisposta senza assorbimento.

Per l'effetto, la domanda di primo grado deve intendersi rivolta a conseguire l'integrale maggiorazione stipendiale, in aggiunta e non con assorbimento degli scatti aggiuntivi.

3.3. Il Tar ha ritenuto che l'a.m.s. fosse stata corrisposta solo dopo i d.m. del 2000 e del 2001, e ha per l'effetto riconosciuto interessi e rivalutazione.

Sono agli atti i moduli CENAPS che a dire dell'Amministrazione

provverebbero la corresponsione degli arretrati per cinque mesi a partire da settembre 1995.

Ma tali moduli sono privi di data e dunque non provano la data di pagamento degli arretrati.

I provvedimenti del 2000 e del 2001 con il riconoscere gli scatti aggiuntivi inizialmente assorbiti, liquidandoli, attribuisce, di fatto, l'integrale autonoma maggiorazione stipendiale, in quanto la corresponsione della integrale maggiorazione stipendiale ma con assorbimento degli scatti è equivalente alla corresponsione solo parziale della medesima.

Infatti, come osservato, in un primo momento tali scatti aggiuntivi venivano assorbiti nell'autonoma maggiorazione stipendiale, e poi restituiti, con decreti del 2000 e del 2001, in applicazione della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 14, comma 7, l. n. 266/1999.

In tale restituzione, non venivano riconosciuti interessi e rivalutazione.

In definitiva, il Tar ha individuato una somma tardivamente pagata, e la ha qualificata come somma dovuta per a.m.s.; a rigore andava qualificata come somma dovuta per scatti aggiuntivi, ma come osservato, non sono che due volti della medesima vicenda.

Va condivisa la tesi del Tar secondo cui l'art. 14, comma 7, l. n. 266/1999 è norma di interpretazione autentica, con sua applicazione *ex tunc* e non *ex nunc*. Per l'effetto, il riconoscimento, in applicazione

di tale norma, della spettanza degli scatti aggiuntivi, non assorbiti dalla a.m.s., opera sin dalla data di operatività della a.m.s., con conseguente spettanza, in sede di restituzione degli scatti aggiuntivi, di interessi e rivalutazione monetaria.

3.4. Si deve, in sintesi, ritenere, che:

- a) l'a.m.s. è stata corrisposta sin da marzo 2006;
- b) in virtù dei provvedimenti del 2000 e del 2001 si è provveduto al riconoscimento, ora per allora, degli scatti aggiuntivi inizialmente assorbiti;
- c) la domanda di parte di primo grado deve intendersi finalizzata a conseguire interessi e rivalutazione sulle somme complessivamente dovute sia a titolo di scatti aggiuntivi che di autonoma maggiorazione del contendere.

4. Per l'effetto, gli appelli vanno respinti.

Le spese di lite devono essere compensate considerate novità e complessità delle questioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, previa riunione, li respinge.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio

2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Domenico Cafini, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione